

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI

**ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI E L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO -
CLAUSOLA SOCIALE**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata, secondo quanto previsto all'art. 32 comma 8 del Codice; costituisce, di norma, danno grave all'interesse pubblico che la stipulazione del contratto è destinata a soddisfare l'acquisizione di prestazioni da includere nel contratto stesso a prezzo maggiore, nell'ambito di diverso accordo contrattuale.
2. La stipulazione del contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge, salvo che in atti di gara sia stato specificato un diverso momento, ad esempio correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell'avvio della gara, o che Azienda e appaltatore non si siano diversamente accordati con patto scritto; in questi casi l'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nel tempo indicato.
3. Qualora ricorrano circostanze di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice che rendano possibile l'esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l'esecuzione d'urgenza, ai sensi della legislazione vigente.
4. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, il Responsabile del procedimento redige un verbale che deve essere sottoscritto dall'aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell'esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.

5. L'aggiudicatario in contratto deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e-mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando, ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell'Azienda trasmittente.

6. Le eventuali sospensioni dell'esecuzione del contratto sono regolate dal D.Lgs 50/2016; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell'Azienda di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell'appalto.

7. L'inserimento della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 è obbligatorio per gli appalti ad alta intensità di manodopera, come individuati dallo stesso articolo, mentre, nei rimanenti appalti di forniture e servizi l'inserimento della clausola dovrà essere valutato in fase di progettazione.

Negli appalti ad alta intensità di manodopera e negli altri appalti di servizi, ove previsto dal CSA, l'appaltatore è obbligato, in fase di avvio del servizio, quindi almeno semestralmente, e, sempre, allo scadere del contratto a comunicare alla stazione appaltante almeno i seguenti dati:

- nominativi della forza lavoro impiegata stabilmente nell'appalto;
- relativo inquadramento in relazione al CCNL applicato;
- tempo lavoro (full time, part time) del singolo addetto;
- data assunzione in servizio del singolo addetto,

come da fac simile allegato al presente CGA.

L'inosservanza dell'obbligo costituisce grave negligenza professionale a tutti gli effetti. In materia di clausole sociali, il presente CGA recepisce integralmente le indicazioni di indirizzo di cui alle linee guida n. 13 "*disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio di ANAC con delibera n. 114 del 13/02/2019.